



## Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 107-2026 - Seduta N° 3972 - del 02/04/2026 - Numero d'Ordine 13

Prot/2026/169553

Oggetto Approvazione Intesa tra Regione Liguria e Comune di Laigueglia.  
Individuazione zone di particolare valore archeologico, storico, artistico,  
paesaggistico per l'insediamento di attività commerciali - Art. 1, comma 4  
D.Lgs n. 222/2016 e l.r. n. 1/2007

Struttura Proponente Settore Commercio

Tipo Atto Deliberazione

---

### Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente MARCO BUCCI - Presidente, partecipanti alla seduta:

| Componenti della Giunta     |                                       | Presenti | Assenti |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------|---------|
| Marco BUCCI                 | Presidente della Giunta Regionale     | X        |         |
| Simona FERRO                | Vicepresidente della Giunta Regionale | X        |         |
| Giacomo Raul<br>GIAMPEDRONE | Assessore                             | X        |         |
| Luca LOMBARDI               | Assessore                             | X        |         |
| Claudia MORICH              | Assessore                             | X        |         |
| Massimo NICOLO'             | Assessore                             | X        |         |
| Alessandro PIANA            | Assessore                             | X        |         |
| Alessio PIANA               | Assessore                             | X        |         |

|                 |           |    |   |
|-----------------|-----------|----|---|
| Paolo RIPAMONTI | Assessore | X  |   |
| Marco SCAJOLA   | Assessore | X  |   |
|                 |           | 10 | 0 |

Relatore alla Giunta PIANA Alessio

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Cristina Colombo

**La Giunta Regionale**

All'unanimità ha approvato il provvedimento

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub j

**Elementi di corredo all'Atto:**

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
  
  - DOCUMENTI trattenuti agli Atti dalla Struttura Proponente
-

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale n. 1 del 02/01/2007 recante “Testo unico in materia di commercio”, in particolare l’articolo 26 quater e l’articolo 144 bis, introdotti con L.R. n. 7 del 03/05/2024;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 31 del 17/12/2012, “Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 07/07/2020, “Indirizzi e criteri di programmazione commerciale e urbanistica in materia di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Testo Unico in materia di commercio (legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni)”;

PRESO ATTO delle disposizioni statali e, specificatamente:

- Il D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, che all’ articolo 52 prevede la possibilità di introdurre, attraverso previ accordi tra Regione, Comune ed i competenti Uffici Territoriali del Ministero dei Beni e delle attività culturali, divieti e vincoli cui sottoporre l’esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

- Il D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, in particolare l’art. 1, comma 4;

- il D. Lgs. 59 del 26/03/2010, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;

-il D.L. n. 201 del 06/12/2011, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con L. n. 214 del 22/12/2011, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, in particolare l’art. 31, comma 2, come modificato dalla L. n. 214 del 30/12/2023, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”, art. 12, comma 3;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Comune di Laignueglia nella nota prot. n. 24581 del 21/11/2025, secondo cui le aree individuate nella planimetria A allegata all’Intesa (allegato 1), di cui costituisce parte integrante, sono da considerare zone di particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

PRESO ATTO che la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Liguria, relativamente all’individuazione dei perimetri indicati nella planimetria considerata, con nota trasmessa al Comune di Laignueglia con nota prot. n. 9461 del 19/12/2025, ha espresso parere favorevole, ma ha tuttavia fornito alcune precisazioni in ordine ai perimetri individuati dal Comune di Laignueglia ed ha altresì specificato che in merito all’Intesa (allegato 1):

*- le necessarie autorizzazioni e pareri previsti dagli artt. 21 e 146 del D.Lgs. 42/2004 non possono essere superate da eventuali accordi sulle tipologie di dehor, tende e altre strutture necessarie alle attività commerciali;*

*- tutte le strutture esterne a locali commerciali, sia i dehors sia gli elementi accessori, non dovranno essere infissi a terra ove sia presente una pavimentazione in lastre di pietra, in acciottolato, al fine di non danneggiare tali pavimentazioni;*

*- Le tende ombreggianti non dovranno interferire con le partiture architettoniche e/o dipinte delle facciate su cui verranno installate;*

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Comune di Laigueglia, secondo cui il perimetro dell'Intesa (allegato 1) è stato adeguato rispetto a quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Liguria nella nota sopra citata;

PRESO ATTO che le specifiche espresse dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Liguria nella nota sopra citata sono state introdotte nel testo dell'Intesa (allegato 1);

ATTESO che l'intendimento delle Amministrazioni coinvolte è quello di favorire un importante intervento di recupero del tessuto commerciale delle aree delimitate nel Comune di Laigueglia facendo leva sugli strumenti che la legislazione citata ha messo a disposizione, con particolare riferimento alla prevista possibilità di prevedere il divieto per l'esercizio di alcune attività commerciali all'interno di zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di promuovere il mantenimento del decoro cittadino strutturale ed estetico, nonché prevenire fenomeni di degrado, a tutela della sicurezza urbana e dell'igiene pubblica, imporre alcuni obblighi;

PRESO ATTO del parere espresso dalle Associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, a conclusione degli incontri convocati dal Comune di Laigueglia in data 20 novembre 2025 e 20 dicembre 2026, ed infine con nota trasmessa il 03/03/2026, assunta dal Comune al prot. n. 3526;

DATO ATTO che si potrà procedere ad una eventuale integrazione e/o modifica dell'Intesa (allegato 1) di cui trattasi, anche su richiesta delle Associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di prima applicazione;

DATO ATTO che l'Assessore a Sviluppo Economico, Industria, Blue Economy, Porti, Logistica, Commercio, Artigianato, Caccia e Pesca sportiva, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione Fesr, Cooperazione territoriale europea, sottoscriverà la suddetta intesa (allegato 1) con le modalità previste dall'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990, autorizzando lo stesso ad apportare in fase di sottoscrizione ogni utile precisazione e complemento che si rendesse necessario senza alterare il suo contenuto sostanziale;

Su proposta dell'Assessore a Sviluppo Economico, Industria, Blue Economy, Porti, Logistica, Commercio, Artigianato, Caccia e Pesca sportiva, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione Fesr, Cooperazione territoriale europea, Alessio Piana

## DELIBERA

Per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente richiamati:

- di approvare, quali atti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'Intesa (allegato 1) tra la Regione Liguria e il Comune di Laigueglia, sentita la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria e preso atto del parere favorevole espresso dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camera di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, unitamente alla planimetria A, allegata all'Intesa (allegato 1) suddetta, che ne costituisce parte integrante;

- di stabilire che la suddetta Intesa (allegato 1) sarà sottoscritta, con le modalità previste dall'art.15 comma 2 bis della legge n. 241/1990, l'Assessore a Sviluppo Economico, Industria, Blue Economy, Porti, Logistica, Commercio, Artigianato, Caccia e Pesca sportiva, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione Fesr, Cooperazione territoriale europea, autorizzando lo stesso ad apportare in fase di sottoscrizione ogni utile precisazione e completamento che si rendesse necessario senza alterare il suo contenuto sostanziale;

- di stabilire che, con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento si applica l'art. 144 bis, L.R. n. 1/2007;
- di stabilire che le parti firmatarie, potranno procedere ad una eventuale integrazione e/o modifica dell'Intesa (allegato 1) di cui trattasi al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di prima applicazione;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio regionale;
- di pubblicare il presente atto sul sito web della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o pubblicazione

## INTESA

### **INDIVIDUAZIONE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI (D.LGS. 222/2016 ART. 1 C. 4, D.LGS. 42/2004 ART. 52, L.R. 1/2007)**

TRA

**REGIONE LIGURIA**, Rappresentata dall'Assessore a Sviluppo Economico, Industria, Blue Economy, Porti, Logistica, Commercio, Artigianato, Caccia e Pesca sportiva, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione Fesr, Cooperazione territoriale europea, Sig. Alessio Piana

e

**COMUNE DI LAIGUEGLIA** rappresentato dal Sindaco, Sig. Giorgio Manfredi;

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del Codice dei Beni Culturali di cui al D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 individua la possibilità di introdurre, attraverso previ accordi tra Regione, Comune e la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di seguito denominata "Soprintendenza") divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

- il D. Lgs. n. 59 del 23/03/2010 ha introdotto importanti innovazioni giuridiche in tema di commercio rivolgendo l'attenzione alla rimozione degli ostacoli che impediscono o rallentano la libera circolazione dei servizi e la loro libera prestazione negli Stati membri UE, presupponendo che il settore dei servizi rappresenta in Europa il motore trainante dell'economia;

- l'art. 1 comma 4 del D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 recita: "Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Comune, d'intesa con la Regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale";

- la predetta disciplina introduce innovativi e fondamentali strumenti di governo del territorio consentendo da un lato di sostenere un'idea di città basata su presupposti di vivibilità, sostenibilità e sviluppo della vocazione turistica e dall'altro di coniugare i principali strumenti di intervento nel campo della programmazione commerciale, il cui fondamento si concretizza sui due versanti del divieto da una parte e dell'incentivazione dall'altra;

- il Testo Unico in materia di commercio, approvato con L.R. n.1 del 02/01/2007, disciplina l'intera materia relativa al commercio; in particolare l'articolo 26 quater della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03/05/2024, prevede, in attuazione dell'articolo 31, comma 2, del decreto legge n. 201/2011, come modificato dall'art. 12, comma 3, della legge n. 214/2023, che, al fine di tutelare interessi di particolare rilevanza, indicati nella norma statale, la Regione stipuli con i Comuni Intese dirette a prevedere limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o ad adottare misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, d'intesa con le Associazioni di categoria dei settori interessati maggiormente rappresentative a livello regionale, e sentite le Prefetture o la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, qualora sussistano aspetti di rispettiva competenza. L'art. 144 bis della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03/05/2024, stabilisce le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nelle Intese di cui all'articolo 26 quater e di cui all'articolo 1, comma 4, del D. Lgs. n. 222/2016;

-la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31/2012 ha approvato gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa dando attuazione a quanto previsto all'art 3 della richiamata L.R. n.1/2007;

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10/2020 ha approvato gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale e urbanistica in materia di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della richiamata L.R. n.1/2007;

- la Regione Liguria e il Comune di Laigueglia intendono promuovere l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali;

-l'area del Centro Storico di Laigueglia ospita un *unicum* commerciale da salvaguardare e da valorizzare, riconosciuto a livello nazionale, con l'adesione dall'anno 2008 all'associazione I Borghi più belli d'Italia;

- considerato che il Comune di Laigueglia intende contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale favorendo forme innovative di vendita che garantiscano la sostenibilità economica delle piccole imprese, purché nel rispetto del decoro e dell'identità del borgo;

- la predetta area necessita di una particolare attenzione e cura per la conservazione dei caratteri salienti che hanno contribuito a tramandare alle future generazioni i valori della tradizione e della memoria intimamente connessi alla realtà socio-culturale del Centro Storico Ligure, anche coinvolgendo vie e piazze di particolare interesse storico monumentale, che connotano l'ambito individuato come un insieme di valori imprescindibili;

-il comma 1-bis dell'art.52 del D. Lgs. 42/2004, oltre a quanto sopra stabilito, fa altresì esplicito riferimento all'individuazione dei locali nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva in accordo con le convenzioni UNESCO di cui all'art.7 bis del Codice, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'art.41 della Costituzione;

- con parere prot. n. 9461 del 19/12/2025, pervenuto al Comune di Laigueglia, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria ha formulato parere in ordine all'individuazione delle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio, con il quale viene concordata l'individuazione delle zone da assoggettare a tutela con alcune specifiche precisazioni sia in riferimento alla perimetrazione delle aree che ad alcune prescrizioni da inserire nell'Intesa;
- il Comune di Laigueglia, in recepimento delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria nel parere sopra citato, ha ripermetrato le aree oggetto dell'Intesa così come individuate nella planimetria A) allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante, ed ha inserito nell'articolo 6 dell'Intesa le prescrizioni formulate;
- il testo dell'Intesa è stato condiviso con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, negli incontri avvenuti in data 20 novembre 2025 e 20 dicembre 2026 ed infine con nota trasmessa il 03/03/2026 nota prot. n. 3526;

## **SI STIPULA E SI CONVIENE**

Le PREMESSE fanno parte integrante della presente Intesa.

### **1. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI STRATEGICI**

L'Intesa si propone di contribuire al miglioramento della qualità della vita e alla qualificazione commerciale dell'area perimetrata, attraverso:

- o L'uso di rilevanti e convenienti regimi amministrativi introdotti dalla disciplina rappresentata dal D. Lgs. 222/2016 e dall'art. 26 quater l.r. n. 1/2007 sia per l'avvio di nuove attività sia per la possibilità di vietare l'inserimento di alcune categorie di attività commerciali;
- o la lotta al deterioramento delle condizioni economico-sociali del territorio con l'obiettivo di restituire le condizioni di sviluppo del tessuto commerciale dell'area individuata nonché di vivibilità per i cittadini, i commercianti e gli artigiani, i turisti e le altre categorie che la frequentano.

In particolare:

- individua nello sviluppo economico una leva strategica per la valorizzazione dell'area perimetrata;
- riconosce alle attività commerciali ed in particolare agli esercizi di vicinato un importante ruolo nello sviluppo e nel presidio sociale del territorio, una funzione turistica e un servizio alla popolazione;
- attribuisce a specifiche tipologie di attività commerciali un ruolo ostativo ai processi di riqualificazione in atto, sia riferiti allo sviluppo economico, sia alla vivibilità e fruibilità sociale dell'area. Dette attività hanno creato problematiche e distorsioni negli equilibri economici dell'area e riflessi negativi per prioritari interessi collettivi, tensioni sociali,

- lacerazione nelle consuetudini di vita degli abitanti, movimenti demografici innaturali e forzati;
- intende creare condizioni favorevoli all'insediamento e al sostegno di imprese capaci di contribuire alla qualificazione del territorio, restando in linea con i principi di liberalizzazione contenuti nei Decreti Governativi;
  - si prefigge di escludere alcune tipologie merceologiche che non rispondono agli obiettivi di sviluppo qualitativo individuati;
  - intende favorire un incremento ed una diversificazione dei flussi di frequentazione nel perimetro, avendo particolare attenzione anche ai flussi turistici e cittadini;
  - intende contribuire a soddisfare la domanda di sicurezza reale e percepita sostenendo la vitalità del quartiere, agendo sul commercio, favorendo l'uso dei piani terra, sostenendo i rapporti di vicinato, coinvolgendo una pluralità di attori tra le quali le forze dell'ordine pubblico per una comunione di intenti;
  - intende coinvolgere i firmatari dell'Intesa in un processo continuo e condiviso di sviluppo dell'area mettendo in campo risorse e strumenti.

## **2. IMPEGNI DEGLI ADERENTI ALL'INTESA**

### **REGIONE LIGURIA:**

- a. Promuove i tavoli di lavoro dell'Intesa con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali, garantendo la coerenza con la nuova programmazione e con le politiche regionali di sviluppo commerciale e svolge funzioni di coordinamento dei tavoli di lavoro tra le parti sottoscrittrici la presente Intesa.
- b. Può mettere a disposizione risorse finanziarie a favore delle attività commerciali ricomprese nell'ambito territoriale individuato, di cui in allegato alla presente intesa, utilizzando sia le risorse del fondo strategico sia eventuali altre risorse messe a disposizione dal bilancio regionale.

### **COMUNE DI LAIGUEGLIA:**

Nelle aree perimetrate nell'Intesa, si impegna a:

- a) Pubblicizzare efficacemente le procedure che garantiscono la corretta applicazione del nuovo regime amministrativo applicabile;
- b) Svolgere le proprie funzioni di controllo del territorio attraverso la Polizia Locale in collaborazione e coordinamento con le altre forze dell'ordine coinvolte;
- c) Promuovere lo sviluppo economico e commerciale dell'area per le piccole e medie imprese che si integrino con le caratteristiche del territorio, riconoscendone il valore e ottimizzandone i pregi, capaci di sfruttarne appieno le potenzialità, contribuire alla crescita e allo sviluppo dell'identità territoriale, creando una sinergia che consenta un'evoluzione collettiva;

## **LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA LIGURIA:**

Esprime parere favorevole come da comunicazione prot. n. 9461 del 19/12/2025 all'individuazione dei perimetri indicati in planimetria e una condivisione relativa al miglioramento del decoro nelle aree individuate e si impegna a partecipare ai tavoli di lavoro specifici finalizzati allo sviluppo sociale ed economico dell'area.

### **LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA:**

CONFCOMMERCIO – CONFARTIGIANATO – CONFESERCENTI – C.N.A. Unione Provinciale Albergatori (UPA) - Associazione Bagni Marini Laigueglia

Sentite in merito ai contenuti dell'Intesa in oggetto si sono espresse favorevolmente dando la loro disponibilità per il supporto nella costruzione della vocazione commerciale e artigianale dell'area e nell'offerta di servizi mirati di sostegno alle imprese esistenti (assistenza, accesso al credito, ecc..).

### **3. PERIMETRO TERRITORIALE DELL'INTESA**

La presente Intesa ha come riferimento territoriale:

- **“area tutelata 1 di maggior tutela”**, individuata nell'allegata planimetria A) in colore rosso, che costituisce parte integrante della presente Intesa;
- **“area tutelata 2 a tutela ordinaria”**, individuata nell'allegata planimetria A) in colore giallo, che costituisce parte integrante della presente Intesa.

Il perimetro territoriale della presente Intesa è stato individuato previo accordo tra il Comune di Laigueglia e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria ai sensi della normativa sopra richiamata, che consente agli Enti locali di individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione o scia condizionata, l'esercizio di una o più attività individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Si stabilisce che tutte le unità immobiliari, a piano strada e non, che ricadono anche per un solo lato in zona definita dal perimetro si intendono ricompresi nella zona che impone i vincoli più stringenti. Nel caso di immobili con affaccio su vie sottoposte a tutela diversa, si applica all'intero immobile la disciplina più restrittiva.

Tutte le SCIA, le comunicazioni di subingresso e le istanze ai fini autorizzativi presentate relativamente all'area tutelata 1 e all'area tutelata 2 devono riportare nel campo note la tipologia merceologica che si intende porre in vendita e dichiarazione di impegno al rispetto delle previsioni della presente intesa.

All'interno di tali perimetrazioni delle aree tutelate, vengono individuate all'articolo 4 della presente Intesa le attività alle quali è applicata la disciplina dell'art. 1 del D. Lgs. 222/2016 con previsione di divieto di esercizio.

I principi in materia di liberalizzazione delle attività commerciali ormai affermati da tempo debbono essere conciliati e possono trovare bilanciamento nell'esigenza di tutela di interessi protetti a livello costituzionale quali l'ambiente, anche urbano, la salute, la sicurezza pubblica, il patrimonio culturale.

#### **4. NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO E' VIETATO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELLE AREE DI TUTELA**

Le attività sotto indicate costituiscono elencazione tassativa per cui la ricezione di istanze/Scia riferite o riferibili al loro svolgimento sotto qualsiasi forma **saranno considerate irricevibili** e ne sarà data comunicazione all'interessato per le vie di rito:

##### **area tutelata 1:**

1. Attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili;
2. Attività di vendita auto e relativi ricambi ed accessori, moto e relativi ricambi ed accessori, pneumatici, vendita di motori di qualsiasi tipo o genere, oli lubrificanti;
3. Attività di vendita materiale antincendio;
4. officine, carrozzerie, elettrauto, motofficine. Sono escluse le ciclofficine con annesse alla vendita di abbigliamento sportivo e/o noleggio di biciclette, ebike, monopattini;
5. Lavanderie automatiche ad eccezione di quelle in cui è possibile accedere solo con apposita tessera e pertanto chiuse al pubblico;
6. Attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. 1/2007 compresi anche spazi di vendita h24;
7. Phone center, telefonia, fax, Internet point-money transfer e money change sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
8. Sexy shop;
9. Attività di preparazione/cottura finalizzata alla vendita di alimenti che preveda l'utilizzo nella preparazione di alimenti precotti non di origine tipica italiana (es. kebab);
10. Esercizi di commercio al dettaglio del settore merceologico alimentare che vendono bevande alcoliche eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità;

11. Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati;
12. Attività di macelleria e polleria che prevedono la vendita di prodotti non certificati ai sensi della vigente normativa dell'Unione Europea, del Ministero delle Politiche Agricole o regionali atte, comunque, a garantire la provenienza del prodotto.
13. Disco pub, discoteche e night club;
14. Esercizi di commercio al dettaglio che svolgono l'attività di "compro oro" e similari;
15. Esercizi di commercio al dettaglio che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari totalmente eterogenei, senza che la loro vendita sia riconducibile a una chiara e riconoscibile specializzazione merceologica, a un tema culturale/funzionale unitario o a una specifica filiera produttiva escluse le tabaccherie (es. bazar);
16. Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di vendita dell'usato e/o materiali da recupero, ad eccezione di libri e dischi, abbigliamento ed accessori, arredamento e complementi di arredo e oggetti da collezione;
17. Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso per vendita di accessori per telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;
18. Attività di estetiste, centri massaggi, tatuatori, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate";
19. Agenzie di pompe funebri, ubicate al piano terra degli immobili;
20. Sale giochi, agenzie di scommesse, sale bingo, sale per apparecchi per gioco lecito ex art. 110 TULPS, slot machine, video lottery terminal VTL o altri apparecchi equiparabili. L'attività e/o l'installazione è da considerarsi vietata sia come attività esclusivamente o prevalentemente dedicata sia che coesista in forma subordinata con attività di qualsiasi altro tipo.

### **area tutelata 2:**

Sono vietate TUTTE le attività già indicate al punto precedente in riferimento all'area tutelata 1 con esclusione delle seguenti tipologie (che risultano pertanto ammissibili):

1. Attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili;
2. Attività di vendita auto e relativi ricambi ed accessori, moto e relativi ricambi ed accessori, pneumatici, vendita di motori di qualsiasi tipo o genere, oli lubrificanti;
3. Attività di vendita materiale antincendio;
4. Officine, carrozzerie, elettrauto;

## **5. REQUISITI E CRITERI GENERALI PER APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE e NON ALIMENTARE**

I prodotti posti in vendita dovranno garantire la tracciabilità ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti.

Pertanto sono ammessi Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso che pongono in vendita prodotti alimentari a marchio di qualità e tracciati (certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti dell'Unione europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità). A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P.; I.G.P.; S.G.T.; D.O.C.G.; D.O.C.; I.G.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Laigueglia e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali genovesi/liguri e prodotti gastronomici tradizionali italiani, fatta eccezione per le acque minerali.

## **6. DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA'**

1) Tutte le attività operanti nel territorio oggetto della presente Intesa devono osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, coniugabile nella misura minima attraverso l'osservanza dei sotto indicati criteri:

a. le necessarie autorizzazioni e pareri previsti dagli artt. 21 e 146 del D.Lgs. 42/2004 non possono essere superate da un eventuale accordo sulle tipologie di dehors, tende e altre strutture necessarie alle attività commerciali;

b. Tutte le strutture esterne a locali commerciali, sia i dehors sia gli elementi accessori, non dovranno essere infissi a terra ove sia presente una pavimentazione in lastre di pietra, in acciottolato o in altri materiali storici, al fine di non danneggiare tali pavimentazioni;

c. Le tende ombreggianti non dovranno interferire con le partiture architettoniche e/o dipinte delle facciate su cui verranno installate;

d. Al fine di consentire la migliore percezione degli spazi di particolare valore storico, architettonico e paesaggistico nonché dei numerosi manufatti soggetti a tutela monumentale, tutte le strutture esterne a locali commerciali, quali insegne, strutture ombreggianti, ecc., non dovranno interferire con le partiture architettoniche e/o dipinte delle facciate su cui verranno installate.

e. Le saracinesche devono essere mantenute in costante stato di cura con interventi destinati a garantire la lubrificazione dei meccanismi in movimento e la ripresa della tinteggiatura in maniera sistematica ad evitare la comparsa di ruggine e di fenomeni di abbandono. L'eventuale spazio compreso tra la vetrina e la saracinesca, anche in periodi di prolungata chiusura, deve essere mantenuto costantemente sgombero da qualsiasi tipo di rifiuto o di materiale abbandonato;

f. Gli infissi delle vetrine devono garantire il decoro dell'insieme ed una adeguata solidità strutturale nonché un elevato grado di igiene con particolare riferimento alle attività degli esercizi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande;

g. L'interno delle vetrine deve essere curato e l'esposizione delle merci in vendita deve essere ordinata, precisa, organizzata.

h. All'esterno delle vetrine non è ammessa l'esposizione di merce alla rinfusa o appesa a ganci, chiodi, strutture inadeguate. La parte della vetrina deve essere libera e comunque non occupata da materiali sistemati disordinatamente all'esterno della stessa. Per le occupazioni di spazi pubblici, si applica il vigente regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (CUP);

i. In generale sono ammesse le insegne inserite nell'apposito vano sopra porta laddove presente. Le insegne debbono seguire gli allineamenti principali dei prospetti degli immobili e non sovrastarne le architetture. In linea di massima sono vietate le insegne a cassonetto luminoso. In ogni caso tutte le insegne ricadenti nel perimetro individuato dalla presente Intesa devono essere sottoposte all'autorizzazione della Soprintendenza, qualora l'attività commerciale si trovi in un immobile vincolato, in tutti gli altri casi è comunque necessario il parere della Soprintendenza stessa ai sensi dell'art.49.

l. Sono vietate le vetrofanie, escluse quelle riferite ad iniziative promosse e/o patrocinate da Enti firmatari dell'Intesa e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria. E' altresì vietata all'interno delle vetrine degli esercizi, l'affissione di manifesti, volantini, avvisi vari, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita fondo, pubblicazioni obbligatorie (vendite straordinarie, etc, ) nonché locandine di eventi promossi o patrocinati dal Comune. Durante i periodi di chiusura prolungata o ferie è vietato l'oscuramento delle vetrine con modalità precarie (ad esempio fogli di giornali, lenzuola, ecc.) ma solo attraverso modalità appositamente predisposte in materiali cartacei o in tessuto di colore uniforme, neutro nei toni chiari o con pannelli lignei su misura o con fotografie/gigantografie rappresentanti il territorio del Comune di Laigueglia. Entrambe le soluzioni dovranno rispettare un adeguato livello di decoro estetico sia dell'esercizio e sia delle vie su cui l'esercizio stesso ricade;

m. L'esposizione di tende solari potrà avvenire solamente nei tratti che ne consentono l'installazione e dovranno essere di forma e materiale da concordare con la Soprintendenza;

n. Per l'esposizione della merce è possibile l'installazione di vetrinette ai lati delle luci di accesso ai locali nel rispetto della vigente disciplina. Nell'esposizione si richiede sempre il decoro sia della merce che dei supporti espositivi che devono essere mantenuti in buon stato di conservazione, uguali o in sintonia tra loro e di colori uniformi;

o. i supporti amovibili (espositori di merce di qualsiasi tipo) devono essere completamente rimossi nelle ore di chiusura del negozio;

p. E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci, di coprire le vetrine con qualsiasi situazione che possa impedire completamente la visibilità interna dell'esercizio oppure esporre nelle vetrine i retro delle scaffalature e dei prodotti

q. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l'attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del libero servizio, è vietato promuovere il consumo di alcool;

r. E' fatto divieto esporre cartelli luminosi e schermi led all'esterno in aderenza o prossimità delle vetrine e/o bacheche;

s. È vietata l'esposizione della merce sugli scalini e sugli stipiti degli ingressi dell'attività produttiva, nonché sugli stipiti e davanti le vetrine prospicienti il suolo pubblico con la sola eccezione dei distributori di medicinali e di sigarette.

2) I proprietari di unità immobiliari commerciali sede di attività produttive cessate, temporaneamente sfitte, sono responsabili del mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, attraverso l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a. La pulizia delle saracinesche, delle vetrine e di eventuali spazi rientranti non protetti da serrande;

b. il divieto dell'oscuramento delle vetrine con modalità precarie (ad esempio fogli di giornali, lenzuola, ecc.) ma solo attraverso modalità appositamente predisposte in materiali cartacei o in tessuto di colore uniforme, neutro nei toni chiari o con pannelli lignei su misura o con fotografie/gigantografie rappresentanti il territorio del Comune di Laigueglia. Entrambe le soluzioni dovranno rispettare un adeguato livello di decoro estetico sia dell'esercizio e sia delle vie su cui l'esercizio stesso ricade;

c. il divieto dell'affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo, di offerta in locazione/vendita del fondo e di messaggi istituzionali dell'ente;

d. La rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

Per quanto attiene gli edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei Beni culturali D. Lgs. 42/2004, qualsiasi opera o cambio di destinazione d'uso deve essere autorizzata da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del predetto codice.

## **7. ATTIVITA' ESISTENTI**

1. Tutte le attività economiche già esistenti alla data di approvazione della presente Intesa relativa a generi interdetti nel perimetro territoriale dell'Intesa di cui al Punto 4 possono continuare a svolgere la loro attività.

2. Alle attività esistenti ricadenti nelle aree di tutela non soggette a trasferimenti e alle attività oggetto di subingresso è vietato introdurre nuove tipologie merceologiche/attività riferibili a quelle oggetto di divieto di nuova installazione. Inoltre non è consentito l'ampliamento della superficie di

vendita ed il trasferimento delle attività esistenti e vietate dalla zona 1 alla zona 2 e viceversa o il trasferimento da altra zona all'interno delle aree tutelate.

3. Ai fini di una integrazione ed omogeneizzazione delle stesse con le nuove attività che si insedieranno nel rispetto di quanto stabilito dalla presente Intesa, le attività economiche già esistenti ed attive dovranno adeguarsi alle condizioni relative alla DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA' di cui ALL'ARTICOLO 6, entro il termine individuato con provvedimento formale del Comune e portato a conoscenza degli operatori.

## **8. SANZIONI**

Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento, si applica l'art. 144 bis della L. R. gennaio 2007 n. 1 – Testo Unico in materia di Commercio.

## **9. GESTIONE E MODIFICA DELL'INTESA**

Ai fini gestionali, le parti sottoscrittrici del presente accordo e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria:

- a. partecipano ai tavoli di incontro promossi dalla Regione Liguria e dal Comune di Laigueglia;
- b. forniscono informazioni utili a:
  - o monitorare le azioni sul territorio nell'ambito perimetrato;
  - o analizzare eventuali elementi di criticità e porre in essere correttivi;
  - o produrre report congiunti periodici.
- c. coinvolgono i soggetti potenzialmente interessati ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente Intesa.


Le parti firmatarie, anche su richiesta delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, possono procedere a una eventuale integrazione e/o modifica della presente Intesa al fine della definizione di aspetti che possono essere individuati in fase di prima applicazione.

## **REGIONE LIGURIA**

L'Assessore a Sviluppo Economico, Industria, Blue Economy, Porti, Logistica, Commercio, Artigianato, Caccia e Pesca sportiva, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione Fesr, Cooperazione territoriale europea, Sig. Alessio Piana

## **COMUNE DI LAIGUEGLIA**

Il Sindaco, Giorgio Manfredi



---

**Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento**

Identificativo atto 2026-AC-108

| Compito  | Completato da      | In sostituzione di | Data di completamento |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Approvazione Amministratore proponente   | Alessio PIANA      |                    | 01/04/2026 10:32      |
| * Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile) | Gabriella DRAGO    |                    | 01/04/2026 10:30      |
| * Approvazione Legittimità   | Angela MILAZZO     |                    | 24/03/2026 10:14      |
| * Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)                                 | Serenella MILIA    |                    | 23/03/2026 15:37      |
| * Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)  | Alessandra D'AMORA |                    | 23/03/2026 15:02      |

\* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

**Trasmissione provvedimento:**

Sito web della Regione Liguria